

Torino/Firenze, 27 settembre 2021

Spett.

Assessorato alla casa Comune di Arezzo

Alla c.a. dell'Assessora Monica Manneschi

A mezzo mail: m.manneschi@comune.arezzo.it; mp.bigliazzi@comune.arezzo.it

Egr. sig.

Dott. Enrico Meacci

Direttore dell'Ufficio Gestione del Patrimonio

Comune di Arezzo

A mezzo mail: e.meacci@comune.arezzo.it

Egr. sig.

Sindaco Alessandro Ghinelli

del Comune di Arezzo

A mezzo pec: comune.arezzo@postacert.toscana.it

A mezzo mail: segreteria@comune.arezzo.it

Oggetto: Bando 6.9.2021 di aggiornamento della graduatoria per l'assegnazione alloggi ERP nel Comune di Arezzo

Alla scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'elenco a tal fine previsto dall'art. 5 D.lgs. 215/03 – è stato segnalato il bando in oggetto, che contiene due clausole contrastanti con gli obblighi di parità di trattamento tra italiani e stranieri previsti dalla legislazione regionale e statale.

Il primo è quello del requisito di 5 anni di residenza o attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale, previsto dal punto A) b) del bando.

Come vi è noto, tale requisito è stato abrogato dall'art. 1 L.R. 21.9.2021 n. 35/202 (pubblicata sul BURT n. 85 del 22.9.2021) al fine di rendere coerente l'ordinamento regionale con i principi costituzionali, come affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 44/2020. Anche in considerazione della finalità della novella legislativa, detta modifica deve ovviamente trovare applicazione a tutti i bandi ancora aperti al momento della modifica, posto che, in mancanza, si verificherebbe l'esclusione dalla graduatoria di soggetti che, al momento di chiusura del bando e di definizione della graduatoria stessa, avrebbero invece diritto di essere ammessi in conformità alla Costituzione e alla stessa legge regionale vigente al momento di formazione dell'elenco.

Il secondo è quello di cui al punto d2) del bando relativo all'obbligo dei cittadini extra UE di “*produrre, insieme alla domanda...o nei 60 giorni successivi alla chiusura del medesimo bando, relativa documentazione riguardante attestazioni o certificazioni in corso di validità, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero stesso, corredati da traduzione in lingua italiana autenticati dalla autorità consolare italiana...*” nonché “*certificazione dei dati catastali del loro Paese di origine*”.

Come vi è noto, analoga previsione contenuta in una legge regionale della Regione Abruzzo è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Consulta n. 9/2021. In ossequio a tale sentenza la predetta LR 35/2021 ha previsto che gli oneri di documentazione aggiuntiva rispetto a quanto già emergente dall'ISEE siano limitati ai casi in cui il richiedente (italiano o straniero che sia) **non autocertifichi la propria residenza fiscale in Italia.**

Anche tale disposizione deve ovviamente trovare applicazione al bando in esame anche perché, in forza dello stesso punto d2 del bando l'onere (illegittimo) di documentazione aggiuntiva deve essere adempiuto entro 60 giorni dalla chiusura del bando: se, prima di tale termine la legge regionale sopprime l'onere, lo stesso non può più trovare applicazione.

Si aggiunga che, anche prima del varo della L. 35 cit. e con specifico riferimento al Comune di Arezzo, la Corte d'Appello di Firenze aveva dichiarato illegittima e discriminatoria la richiesta ai cittadini extra UE di documenti aggiuntivi attestanti l'impossidenza, il che avrebbe dovuto orientare le successive scelte dell'amministrazione. Spiace pertanto che proprio una pubblica amministrazione dimostri così scarsa considerazione della legge, come interpretata e applicata dai giudici.

Alla luce di quanto sopra Vi invitiamo:

- a **modificare** immediatamente il bando eliminando le due clausole di cui sopra;
- a **prorogare** i termini di scadenza, affinché anche i nuovi soggetti ammessi dispongano del medesimo periodo di tempo per la presentazione della domanda (60 giorni);
- a dare **ampia informazione** alla cittadinanza della intervenuta modifica.


Restiamo a Vostra disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che, in assenza di sollecito e positivo riscontro, ci attiveremo senza ulteriori avvisi in via giudiziale, anche avvalendoci della facoltà prevista dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 215/2003.

Distinti saluti

Per ASGI

il servizio antidiscriminazione

avv. Paola Fierro



il coordinatore regionale Toscana

avv. Eugenio Alfano

